



REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E LA SELEZIONE DEI PROFESSORI E RICERCATORI DESTINATARI DELL'INTERVENTO SECONDO CRITERI DI MERITO ACCADEMICO E SCIENTIFICO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 19, LEGGE N. 240/2010

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, ai sensi dell'art. 29, comma 19, legge n. 240/2010, del DM n. 314 del 21 luglio 2011 e del DM n. 439 del 3 novembre 2011 – art. 13.

ART. 2

Procedura

1. Sono ammissibili all'intervento i professori e i ricercatori (di seguito denominati docenti laddove non diversamente specificato) che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti.
2. Le risorse vengono assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia; l'Università si riserva la facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia.
3. La selezione avviene per ruolo e per fasce.
4. Le risorse sono attribuite dall'Università, fino ad esaurimento, esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico esplicitati nel successivo art. 3, come incentivo *tantum* ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili, per ciascun ruolo e fascia.
5. Per essere ammessi alla procedura i professori e ricercatori aventi diritto sono tenuti a presentare apposita istanza secondo le modalità indicate nello specifico avviso da pubblicare sul sito dell'Ateneo. L'avviso deve prevedere che l'istanza possa essere presentata al competente ufficio anche mediante posta elettronica. L'interessato deve allegare all'istanza una relazione dettagliata sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio accademico antecedente, con l'indicazione specifica delle pubblicazioni effettuate.

ART. 3

Valutazione e criteri



1. La valutazione delle attività svolte dai soggetti interessati è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico. La commissione è composta da sei professori ordinari in rappresentanza di ogni Dipartimento. Della stessa possono far parte soltanto i professori ordinari che non rientrano tra i soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del precedente art. 2, comma 1.
2. La commissione procede alla selezione applicando i seguenti criteri:

- **Valutazione dell'attività didattica** **40 punti**

Fino a un massimo di 40 punti saranno assegnati a ogni docente che abbia conseguito, nella valutazione della didattica effettuata dall'Ateneo, un punteggio, in ogni corso erogato, almeno pari a 2.5 ovvero, se inferiore a 2.5, superiore alla mediana del corso di studi nel quale l'insegnamento è effettuato.

Il punteggio minimo di 2.5 è riferito alle voci che riguardano le performances del docente e non la struttura/corso di laurea che di seguito si riportano:

- disponibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni;
- il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina;
- il docente espone gli argomenti in modo chiaro;
- il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia.

Nella determinazione del punteggio relativo alla valutazione dell'attività didattica si terrà conto del numero di CFU e degli eventuali insegnamenti impartiti in sedi diverse da quella del Dipartimento di afferenza.

Per i professori ordinari e associati la valutazione dell'attività didattica viene effettuata sui corsi diversi dalla titolarità.

- **Valutazione della ricerca** **30 punti** così suddivisi:

- ❖ 25 punti ad ogni professore ordinario o associato che abbia effettuato almeno tre pubblicazioni nell'ultimo triennio di riferimento e utilizzabili ai fini della VQR; 25 punti ad ogni ricercatore che abbia effettuato almeno due pubblicazioni nell'ultimo triennio di riferimento e utilizzabili ai fini della VQR;
- ❖ 5 punti ad ogni docente che sia stato nel triennio di riferimento (2009-2011) coordinatore o responsabile di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale o responsabile di unità locali di progetti di ricerca di rilevanza almeno nazionale.

Requisito per l'assegnazione dei suddetti punti è l'aver effettuato, sul sito riservato, gli adempimenti connessi alla Valutazione della ricerca secondo le indicazioni dell'ANVUR.

- **Valutazione delle attività gestionali** **max 30 punti**

Per l'assegnazione di tali punti saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- ❖ presenza in Ateneo secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico nella seduta del 9 dicembre 2010;
- ❖ regolarità nelle presenze in organi accademici;



- ❖ deleghe rettorali;
- ❖ deleghe da parte di organi;
- ❖ svolgimento di funzioni direttive per attività non specificamente retribuite.

ART. 4

Approvazione graduatoria e assegnazione risorse

1. Conclusa la valutazione, la commissione, sulla base dei punteggi assegnati, redige la graduatoria che deve essere approvata dal Senato Accademico.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione le risorse vengono assegnate in eguale misura agli aventi diritto, nell'ambito delle fasce di appartenenza.

